

**Commiss. Trib. Prov. Veneto Treviso Sez. II, Sent., 09-10-2012, n. 83**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

DE LORENZI ANTONIO - Presidente

TITTON CARLO - Relatore

CELOTTO GUIDO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 336/12

depositato il 08/03/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADD.REG. 2006

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADD.COM. 2006

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2006

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.(...) IRPEF-ADD.REG. 2007

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADD.COM. 2007

contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TREVISO

proposto dai ricorrenti:

C.P.

VIA M. P. 35 31015 C. T.

difeso da:

MANFREN EDOARDO

C/O STUDIO SARTORI GIULIANO

V.LE G. VERDI, 15/D 31100 TREVISO TV

difeso da:

SARTORI GIULIANO

V.LE G.VERDI, 15/D 31100 TREVISO TV

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Trattasi di ricorso avverso avviso di accertamento notificato al sig. C.P. ed emesso dall'Agenzia delle Entrate in materia di imposte Irpef - addizionale Comunale e Regionale per l'anno 2006, a seguito di rilevazione, mediante l'effettuazione di un controllo su indici di capacità contributiva da parte della G. di F. di Conegliano per gli anni dal 2003 al 2005.

Nel ricorso si precisa che il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi dal 2003 in poi in quanto nell'anno 2003 aveva ceduto la propria attività e non aveva intrapreso nessuna nuova attività. Per questo motivo l'Ufficio accertava un reddito, sinteticamente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 per il 2006 parametrandolo rispetto alle spese sostenute e ai beni mobili ed immobili posseduti dalla parte quali:

- due autovetture;
- una roulotte;
- una abitazione di lusso di mq. 299, fg. (...) mapp. (...) categoria A/7 e categoria A/6, sita in comune di Conegliano.

La parte nel ricorso chiede in via principale l'illegittimità per: - l'attività di verifica, in quanto assente il riferimento ad una fonte d'innescio; - violazione dell'art. 12 della L. n. 212 del 2000 laddove non sarebbe stato a conoscenza delle ragioni della verifica; - la mancanza di un contraddittorio preventivo; la non adeguata motivazione per le sanzioni in violazione al D.Lgs. n. 472 del 1997; -

infondatezza nel merito poiché la parte avrebbe potuto vantare disponibilità superiori rispetto al reddito accertato. L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso, regolarmente costituitesi in giudizio sostiene la legittimità del proprio operato laddove le contestazioni appaiono pretestuose e, come tali, vanno disattese. L'incongruità deriva dal fatto che, sebbene i coniugi C.P. e S.V. non presentino alcuna dichiarazione dei redditi dall'anno 2003, sono emersi elementi di capacità contributiva, derivanti dalla proprietà di beni mobili ed immobili. Chiede il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese di lite.

La Commissione osserva : dopo attenta lettura degli avvisi di accertamento e, soprattutto, del verbale della G. di F. ad essi allegato, non risulta minimamente indicata la fonte di innesco che avrebbe legittimato l'Ufficio ad accertare i maggiori redditi pretesi a tassazione. Né viene fatto riferimento, nell'avviso, ad alcuna lista (così come previsto dalle circolari n. 49 del 09.08.2007 e 2/E del 23.01.2007), le quali dettano le istruzioni Operative agli Uffici al fine di selezionare i soggetti che potranno essere oggetto di accertamento sintetico. Risulta, a tal punto, violato l'art. 12 della L. n. 212 del 2000 nella parte in cui prevede, in caso di verifica che: "il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata".- Nel merito, la parte, non avendo conseguito redditi nel corso dell'anno 2006 non era tenuta a presentare alcuna dichiarazione dei redditi.

Ogni altra istanza ed eccezione disattesa, la Commissione accoglie il ricorso e, vista la totale soccombenza, condanna l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Conegliano, a rifondere per spese del giudizio, a favore del contribuente, la somma complessiva di Euro 750,00 oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente a rifondere le spese del giudizio che liquida in Euro 750,00 oltre accessori di legge se dovuti.